



PROTOCOLLO Bisogni Educativi Speciali

1

Indicazioni per i docenti



INDICE

Pag. 1 -- Copertina	
Pag. 2 -- INDICE	
Pag. 3 -- Perché nasce questo manuale.	
Pag. 4 -- TIPOLOGIE di BES	
Pag. 5 -- Descrittori:	
- PEI	
- PDP	
pag. 6 -- Allegati del PEI e PDP:	
- Scheda programmazione di materia;	
- Verbale individuazione/stesura PDP;	
- Griglia di osservazione;	
- Scheda di monitoraggio.	
■ Ulteriore documentazione:	
- Relazione Finale di materia;	
- Griglie comuni di valutazione.	
Pag. 7 -- PROTOCOLLO DVA – Diversamente Abili	
- GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;	
- Insegnanti Curricolari e di Sostegno;	
- Modalità d’intervento, Metodologia, Finalità;	
- Verifica finale del percorso didattico.	
Pag.11 -- PROTOCOLLO DSA – DISAGI/SVANTAGI:	
- Predisposizione PDP;	
- Estratto dal PDP suggerito dal ministero;	
Pag. 14 -- ESAMI DI STATO BES:	
- Stralci di normative;	
- Documento del 15 maggio.	
Pag. 21 -- RIEPILOGO SUL TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE	

- **PERCHÉ NASCE QUESTO MANUALE ?**

Lo scopo principale di questo piccolo manuale è di chiarire alcuni principi perno sul mondo scolastico della diversa abilità, facilitando il lavoro del docente curricolare che avendo nelle classi uno o più alunni disabili deve interagire con l'insegnante di sostegno al fine di programmare e realizzare un intervento educativo che sia significativo per l'alunno/a DVA.

Questo manuale descrive, quindi, la modulistica (inserita nel sito dell'istituto) che ha il fine di uniformare i docenti verso un protocollo unico per

- la stesura di Piani e Programmazioni personalizzate;
- criteri di analisi e di osservazione comuni;
- modalità comune di monitoraggio del lavoro;
- seguire delle linee comuni alla valutazione degli alunni.

a) **TIPOLOGIE di BES**

Le LINEE GUIDA definiscono e diversificano i destinatari degli interventi atti a favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, che comprendono le seguenti situazioni:

- 1) Diversa Abilità ai sensi della L. 104/1992;
- 2) Disturbo Specifico d'Apprendimento ai sensi della L. 170/2010 e successive integrazioni;
- 3) Patologie / disturbi diagnosticati (da un clinico secondo i manuali ICD o DSM);
- 4) Patologie / disturbi in corso di definizione;
- 5) Svantaggio/Disagio sociale, economico e linguistico.

*N.B.: Il presente modello di PDP si riferisce ai punti 2, 3, 4 e 5.
Per il punto 1 si deve compilare il PEI.*

- **Alcune frequenti problematiche relative ai punti 2, 3, 4 e 5:**

- a) Difficoltà Specifiche di Apprendimento (inquadrabili nei "disturbi e disagi" se con risultati ai test DSA vicini alle – 2 deviazioni standard) *Dislessia, Disgrafia e Disortografia* (difficoltà o assenza di articolazione della parola, difficoltà nella strutturazione del linguaggio, difficoltà nella comprensione delle strutture linguistiche, difficoltà specifica di comprensione del testo) *Discalculia* (difficoltà nell'apprendimento del concetto di numero, nelle abilità logico-operatorie e di calcolo, nonché nel ragionamento aritmetico);
- b) *Disprassia*: disturbo che riguarda la coordinazione e il movimento e che può comportare problemi anche nel linguaggio (in neurologia si definisce come la difficoltà di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine).
- c) disturbi dell'attenzione eventualmente con iperattività (ADHD);
- d) disturbi delle memorie;
- e) disagi psicologici (ansia, fobie, stima di sé, identità, ...);
- f) disturbi relazionali;
- g) disturbi dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla Legge 104;
- h) funzionamento intellettivo limite (vicino, ma superiore ai 70 punti di QIT) che produce anche difficoltà di tipo metacognitivo / strategico;
- i) penalizzazioni scolastiche a causa di situazioni di svantaggio sociale e/o economico (carenza di esperienze formative fondamentali; mancanza o carenza di supporto familiare; limitazioni delle opportunità sociali; ...);
- j) penalizzazioni scolastiche a causa di una competenza linguistica italiana insufficiente al lavoro scolastico;
- k) etc, etc.

b) DESCRITTORI

■ Il PEI

Cos'è: E' lo strumento di programmazione del Piano Educativo Individualizzato.

A chi è rivolto questo strumento? Agli alunni BES - DVA (Diversamente abili), ovvero coloro che hanno necessità, rilevata dalla struttura socio-sanitaria e dalla visita collegiale, di Insegnante di sostegno.

Quali allegati presenta? Per la corretta stesura del PEI troviamo i seguenti allegati

- allegato 1: Schema Programmazione di Materia (differenziata o semplificata per obiettivi minimi)
- allegato 2: Griglia Osservazione;
- allegato 3: Scheda Monitoraggio.

■ Il PDP

Cos'è: è lo strumento di Programmazione Didattica Personalizzata.

A chi è rivolto questo strumento? Agli alunni BES con:

- DSA (con Disturbi Specifici di Apprendimento) ai sensi della legge 170/2010;
- Patologie/disturbi diagnosticati (da un clinico secondo i manuali ICD o DSM);
- con Patologie/disturbi in corso di definizione (certificati anche dal medico di base);
- Svantaggi e Disagi sociali, economici e linguistici (rilevati dal Cdc, certificati, comunicati dalla famiglia, etc..)

ovvero coloro che NON hanno l'affiancamento dell'Insegnante di sostegno.

Quali allegati presenta? Per la corretta stesura del PEI troviamo i seguenti allegati

- allegato 1: Verbale individuazione/stesura PDP;
- allegato 2: Griglia Osservazione;
- allegato 3: Scheda Monitoraggio.

c) ALLEGATI

■ Allegato 1 del PEI – **SCHEMA PROGRAMMAZIONE DI MATERIA:**

Cos'è? È un documento essenziale per la Programmazione di Materia che va compilata dal CdC dell'alunno/a, in base al PEI, in accordo tra l'insegnante di sostegno (che conosce a fondo le potenzialità e i bisogni dell'alunno/a) e l'insegnante di materia (che invece sa gestire la didattica) ed infine visionata dalla famiglia e dallo studente.

La programmazione può essere "Differenziata" se le difficoltà dell'alunno saranno tali da non poter affrontare la programmazione ministeriale (in questo caso l'alunno alla fine del percorso di studi non otterrà un diploma ma un attestato di frequenza con le competenze raggiunte), oppure "Semplificata" per metodi e contenuti (obiettivi minimi) ma in linea con i programmi ministeriali per poter conseguire al termine degli studi il diploma scolastico a norma di legge.

■ Allegato 1 del PDP – **VERBALE INDIVIDUAZIONE/STESURA PDP:**

Cos'è? E' un modulo finalizzato ad ufficializzare la presa in carico da parte del Cdc delle peculiari difficoltà dell'alunno. Si consiglia di allegarne una copia non solo al verbale del Cdc ma anche al PDP.

■ Allegato 2 del PEI e PDP – **GRIGLIA DI OSSERVAZIONE:**

Cos'è? E' un'analisi iniziale della situazione dell'alunno, svolta durante il primo mese di scuola, sulla base della quale il docente curricolare stila, delibera e propone un PEI (equipollente o differenziato) o un PDP alla famiglia (che potrà, dopo averlo visionato, controfirmare subito per accettazione, o proporre ulteriori modifiche o soluzioni da porre all'attenzione del C.d.c.).

■ Allegato 3 del PEI e PDP – **SCHEDA DI MONITORAGGIO:**

Cos'è? E' una tavola finalizzata alla rilevazione e all'analisi in itinere delle dinamiche pedagogiche riguardanti la programmazione didattica.

Va compilata obbligatoriamente al primo scrutinio e in quelli finali.

Ulteriore documentazione:

■ **RELAZIONE FINALE DI MATERIA – PEI :**

Cos'è: E' un modulo per riassumere le situazione finale inerente i risultati prodotti dal PEI. Allegarlo al proprio registro.

■ **GRIGLIE COMUNI DI VALUTAZIONE:**

Cos'è: E' lo strumento per uniformare e facilitare le valutazioni delle verifiche scritte, orali e pratiche degli alunni che svolgono un piano differenziato.

Nonostante la libertà d'insegnamento e di valutazione insita nella professionalità di ogni insegnante, negli ultimi anni, l'autonomia degli istituti scolastici suggerisce un' "uniformità valutativa", affinché ogni disciplina possa avere una propria griglia di valutazione a cui fare riferimento, stilata in sede di riunione di materia e di dipartimento e poi deliberata dal collegio docenti.

Art.1 com.5 DPR 122/2009: Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

d) PROTOCOLLO DVA

- II GLI

Nel nostro Istituto è presente Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, così composto:

- ◆ Dirigente Scolastico;
- ◆ Collaboratore Dirigente Scolastico;
- ◆ Funzione strumentale Bes;
- ◆ Docente referente alunni stranieri;
- ◆ Docenti referenti di Dipartimento;
- ◆ Referente UONPIA (servizi sanitari del territorio);
- ◆ Rappresentante del personale Ata;
- ◆ Rappresentante degli educatori professionali;
- ◆ Rappresentanti dei genitori;
- ◆ Un rappresentante degli alunni

Tale gruppo ha il compito di predisporre gli strumenti e coordinare le attività a favore degli alunni diversamente abili.

- INSEGNANTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO

L'insegnante di sostegno è nominato dallo Stato e *“assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”* - L.104/92 art. 13 comma 6.

L'insegnante di sostegno è nominato in virtù della presenza nella scuola di alunni diversamente abili.

“La scuola attua forme d'integrazione a favore di alunni diversamente abili con la prestazione d'insegnanti specializzati assegnati” (L.517/77)

Nelle scuole del nostro Istituto sono indette riunioni periodiche del gruppo degli insegnanti di sostegno dove ci si confronta, si scambiano esperienze, si programma e si verifica il lavoro svolto.

L'insegnante di sostegno è una **risorsa della classe** e il processo d'integrazione deve essere patrimonio e responsabilità comune a tutto il team docenti.

È essenziale che la progettazione del percorso didattico e d'inclusione siano condivisi tra insegnanti di classe e di sostegno.

L'esistenza di un **progetto condiviso** è una garanzia di continuità negli anni, soprattutto nei casi in cui si verifichi un turn-over di insegnanti di sostegno. Il progetto è da intendersi come percorso d'integrazione relazionale e di apprendimento (sempre possibile, anche nei casi più gravi). Le modalità di attuazione del progetto di integrazione comprendono una continua e costante programmazione condivisa da tutti gli insegnanti per definire l'adattamento e/o l'integrazione di alcuni obiettivi/contenuti/attività della programmazione di classe rispetto alle potenzialità e alle competenze del soggetto in difficoltà e viceversa

(obiettivi/contenuti/attività definiti per il gruppo classe *in relazione* al soggetto in difficoltà).

Agli insegnanti di classe e al docente di sostegno, specialista delle problematiche sulla disabilità, spetta il compito di:

- *Promuovere il processo di integrazione* dell'alunno nel gruppo-classe attraverso corrette modalità relazionali;
- *Stilare il piano di programmazione* educativo - didattica per l'alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe;
- *Verificare e valutare* le attività e le dinamiche della classe;
- *Conoscere tutta la documentazione* dell'alunno disabile.

L'insegnante di sostegno specializzato suggerisce all'insegnante curricolare modalità e tempi inerenti la pedagogia speciale della diversa abilità e coordina i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all'alunno, ricoprendo un ruolo di mediatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno diversamente abile, alunni della classe e altri soggetti che interagiscono nel processo di integrazione: famiglia, personale ASL, educatori, mediatori, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, tutor della formazione professionale. Pertanto deve presenziare agli incontri con tali figure e raccordarli con i docenti della classe.

Gli insegnanti di classe gestiscono l'organizzazione delle attività non direttamente condivise dall'insegnante di sostegno (ma sempre in raccordo con esso) al fine di operare in modo continuativo e coerente al P.E.I.

L'obiettivo del gruppo docenti, nei confronti degli alunni diversamente abili, è l'**INCLUSIONE** nella classe e nel contesto scolastico tutto; pertanto i docenti di classe e di sostegno condividono la responsabilità di vigilanza, di formazione educativa e didattica dell'alunno; condividono ed assumono la gestione delle difficoltà relazionali e di apprendimento, gli eventuali aspetti di disturbo alla classe, il rifiuto o l'accettazione delle attività proposte all'alunno.

Una metodologia d'intervento condivisa tra insegnante di sostegno e Consiglio di Classe, mira a facilitare le relazioni e potenziare gli input formativi.

Tutti i docenti si trovano concordi nel ritenere essenziali i seguenti principi:

- L'inclusione scolastica ha come obiettivo **lo sviluppo delle potenzialità** della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- L'esercizio del **diritto all'educazione e all'istruzione** non può essere impedito da difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap;
- Il Programma Didattico Personalizzato (PDP) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono **parte integrante** della programmazione del **team docente**;
- Il P.E.I. mira a promuovere il massimo possibile di autonomia, l'acquisizione di competenze e di abilità espressive, comunicative e lo sviluppo delle abilità

cognitive, non secondo schemi prefissati ma partendo dal “prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere”.

- L’adulto non si sostituisce al bambino, ma struttura l’ambiente attraverso quelle facilitazioni che permettono al ragazzo stesso di raggiungere **gli obiettivi stabiliti**;
 - In base alla gravità e al tipo di handicap verranno definite regole di mediazione **condivise da tutti gli insegnanti**;
 - La valutazione dei risultati è rapportata ai **ritmi ed agli obiettivi formativi individualizzati** perseguiti nell’azione didattica.
 - L’insegnante di sostegno partecipa, in piena parità con gli altri insegnanti, alla valutazione di **tutta la classe** cui è stato assegnato, quindi partecipa anche allo scrutinio finale (se un alunno ha due insegnanti di sostegno i due insegnanti hanno un solo diritto di voto). La valutazione degli alunni diversamente abili, deve essere comunque sempre collegiale, concordata e condivisa da tutto il gruppo docente. I criteri di valutazione devono essere esplicitati all’inizio dell’anno scolastico nel P.E.I. e devono essere calibrati ai **ritmi ed agli obiettivi formativi individualizzati** perseguiti nell’azione didattica della programmazione individualizzata redatta.
- La valutazione può essere:

- 1) Uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente con diversa abilità segue il programma di tutta la classe, anche con obiettivi minimi e con la possibilità di avere prove d'esame differenziate e con determinate facilitazioni.
- 2) Differenziata se lo studente diversamente abile non riesce a seguire neppure gli obiettivi minimi del programma scolastico e quindi segue una programmazione particolare su cui verrà alla fine valutato.

- **VERIFICA FINALE DEL PERCORSO DIDATTICO**

Al termine di ogni anno scolastico, sia l’insegnante di sostegno che gli insegnanti curricolari:

- a) redigono, la “relazione finale” (con eventuali suggerimenti e proposte per l’anno successivo) in cui si valutano gli esiti raggiunti e si indicano le linee di riprogettazione.
- b) Redigono la scheda di monitoraggio indicando gli esiti conseguiti e gli eventuali obiettivi non raggiunti dalla programmazione.

Modalità d'intervento PEI – DVA	Metodologia	Finalità
Lavoro in classe	L'insegnante curricolare conduce l'attività programmata per l'intera classe, il docente di sostegno si pone come mediatore per l'alunno diversamente abile.	<i>Facilitare gli apprendimenti e le relazioni nel gruppo classe.</i>
Lavoro nel piccolo gruppo	La classe viene suddivisa in gruppi ed ogni insegnante conduce l'attività stabilita. L'insegnante di sostegno lavora con il bambino in difficoltà nel piccolo gruppo negli spazi più opportuni, in classe o fuori.	<i>Strutturare percorsi finalizzati al miglioramento dell'apprendimento e della relazione e facilitare una comunicazione più mediata.</i>
Alternanza sui gruppi	L'insegnante di sostegno e l'insegnante curricolare si scambiano i gruppi di alunni (per esempio gruppi recupero/potenziamento; gruppi che lavorano su aspetti diversi di uno stesso argomento). L'insegnante curricolare lavora con l'alunno diversamente abile nel piccolo gruppo.	<i>Facilitare la relazione ed una comunicazione più mediata. Rafforzare il senso di appartenenza dell'alunno diversamente abile e dell'insegnante di sostegno alla classe incrementando le modalità di relazione tra insegnante curricolare - alunno DVA e tra insegnante di sostegno-alunni della classe.</i>
Lavoro individualizzato	L'insegnante di sostegno lavora con il bambino in difficoltà secondo percorsi didattici progettati in accordo con il gruppo docenti, li attua e li verifica negli spazi più opportuni, in classe o fuori (biblioteca, laboratori, ecc.)	<i>Rispettare i bisogni, i livelli di apprendimento e i ritmi di esecuzione propri dell'alunno. L'attività fuori dalla classe inoltre favorisce l'apprendimento in un clima di maggiore tranquillità, lontano da fonti di distrazione e permette di utilizzare ausili informatici specifici.</i>

e) PROTOCOLLO DSA – DISAGI/SVANTAGGI

Fatta salva la premessa al precedente punto a) è importante specificare ulteriormente che secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come *un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo*, infatti, l'alunno può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

E' da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che **gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici**, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

Qualsiasi sia l'eziologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano nella vita dei ragazzi che presentano questi disturbi.

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA si riflettono prioritariamente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, dell'autostima, delle relazioni con i coetanei. E' importante, quindi, identificare quegli adattamenti che siano fattibili da portare a termine dagli insegnanti nell'ambito scolastico.

La Lg. 170/2010 e successive modificazioni, regola la gestione dei DSA.

- PREDISPOSIZIONE DEL PDP

L'insegnante curricolare, informato in sede di Consiglio o verbalmente dal coordinatore di classe/insegnante di sostegno della presenza in classe di DSA, ne effettuerà un'osservazione sistematica (attraverso la compilazione della **Scheda di Osservazione** che allegherà al PDP) finalizzata a motivare e individuare le strategie compensative e/o dispensative più idonee atte a ridurre le peculiari difficoltà.

Entro il primo trimestre/quadrimestre oppure entro due mesi dal protocollo di eventuale certificazione il CdC stende il PDP o integra/modifica quello dell'anno precedente, che viene quindi approvato; tale documento **costituirà un allegato RISERVATO** della programmazione di classe.

Successivamente il coordinatore di classe o un membro del Cdc delegato dal coordinatore convocherà la **famiglia per la condivisione e la firma del documento redatto**, attivando così indispensabili sinergie tra l'azione della scuola, l'azione della famiglia, l'azione dell'allievo.

Il CdC, fissando un punto all'OdG delle riunioni (anche nelle "varie ed eventuali"), sia al termine di ogni trimestre/quadrimestre sia in sede di scrutinio finale verificherà, attraverso il **monitoraggio**, la situazione didattica in itinere e finale degli studenti DSA.

- **“UTILI SUGGERIMENTI DAL MINISTERO”**

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE

- Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Utilizzare schemi e mappe concettuali
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
- Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali
- Privilegiare l'apprendimento dall'esperienza e la didattica laboratoriale
- Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
- Promuovere l'apprendimento collaborativo

12

MISURE DISPENSATIVE

All'alunno con DSA è garantito l'essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:

- la lettura ad alta voce
- la scrittura sotto dettatura
- prendere appunti
- copiare dalla lavagna
- il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
- la quantità eccessiva dei compiti a casa
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
- lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
- sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico

STRUMENTI COMPENSATIVI

Altresì l'alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all'alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:

- formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
- tabella delle misure e delle formule geometriche
- computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner

- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
- software didattici specifici
- Computer con sintesi vocale
- vocabolario multimediale.

STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNNO NELLO STUDIO

- sottolineatura, identificazione di parole-chiave, costruzione di schemi, tabelle o diagrammi o utilizzo di quelli predisposti dagli insegnanti, riascolto delle lezioni eventualmente registrate in classe
- produzione e analisi del testo scritto utilizzando computer, schemi, correttore ortografico
- svolgimento del compito assegnato in autonomia o con azioni di supporto
- riscrittura di testi con modalità grafica diversa
- utilizzo di strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature)

13

STRUMENTI UTILIZZATI DALL'ALUNNO NELLO STUDIO

- strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)
- fotocopie adattate, non tanto per grandezza del carattere (in genere basta un 14) ma per semplicità di presentazione (poche cose sul singolo foglio, chiare e distanziate)
- PC per scrivere, prendere appunti, schematizzare, costruire mappe concettuali
- registrazioni (la normativa prevede che l'alunno con DSA possa registrare la lezione, previo accordo con l'insegnante), attuate utilizzando piccoli registratori o software specifici per lo studio
- testi con immagini
- software didattici
- altro

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)

- Programmare e concordare con l'alunno le verifiche
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte
- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale
- Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive)
- Introdurre prove informatizzate
- Programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove

f) ESAMI DI STATO BES

Alcuni estratti del

- **DPR. n.122 DEL 22 giugno 2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)**

Art.1 - *Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione*

2. " *La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche....*".

Art. 9 - : *Valutazione degli alunni con disabilità*

1. *La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.*

2. *Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.*

3. *Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.*

4. *Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.*

5. *Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.*

6. *All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della*

durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10. - **Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)**

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

- **del MIUR OM n.1 Prot. n. 320 del 29 maggio 2015 (tale circolare è da ritenersi un ESEMPIO; visto che tali disposizioni in merito vengono emesse annualmente con eventuali modifiche, controllare quella più aggiornata) Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.**

15

Art. 2 **Candidati Interni**

6. L'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al P.E.I. esclusivamente nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

7. L'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi

– sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per tutti gli studenti, esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

Art. 22: *Esami dei candidati con disabilità*

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

5. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

6. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all'albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull'attestato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

7. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.

Art.23: *Esame dei candidati con DSA e BES*

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai

sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con **esonero** dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuate dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

- DOCUMENTO DEL CdC del 15 MAGGIO

I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

“La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno” (oltre che gli altri strumenti compensativi e dispensativi).

19

1. LINGUE STRANIERE

L'istituto mette in atto ogni strategia didattica per consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere valorizzando le modalità attraverso cui lo studente meglio può esprimere le sue competenze.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa (D.M. n. 5669 12/07/2011) è possibile **dispensare** gli alunni con DSA dalle prove scritte.

Solo in caso di particolari gravità del disturbo, anche in comorbilità con altre patologie, è possibile **esonere** gli alunni dall'insegnamento delle lingue straniere.

2. DICITURA DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

- Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato
 - un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento a una programmazione didattica:
 - a) *Differenziata* pertanto le prove d'esame accerteranno una preparazione finalizzata al rilascio non di un diploma ma di un attestato delle competenze acquisite dall'alunno nelle varie aree didattiche;
 - b) *Semplificata-equipollente* strutturata sulla programmazione ministeriale della classe, pertanto le prove d'esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma di Stato
 - Nell'allegato n°..... sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d'esame. L'allegato in questione, è costituito da una busta chiusa da consegnare alla commissione esaminatrice inerente la documentazione finalizzata all'esame di maturità dell'alunno DVA.

- **Per gli alunni DSA**, è stato compilato il PDP inerente alle difficoltà e agli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati per sostenerli nelle difficoltà di ogni singola materia. Nella fattispecie il C.d.C. rende nota la commissione esaminatrice che, per l'espletamento della prova (...) per l'alunno (..) si rende necessario l'utilizzo di ... (elencare eventuali particolari necessità dell'alunno; es. Personal computer durante le prova scritte citando il programma che verrà utilizzato, esenzione dalla prova scritta della lingua straniera, etc..)
- Nell'allegato n°..... sono contenuti i PDP contenenti la descrizione esaustiva delle modalità e gli strumenti compensativi e/o dispensativi utilizzati nel percorso educativo didattico sostenuto dall'alunno. **L'allegato in questione è costituito da una busta chiusa da consegnare alla commissione esaminatrice inerente il PDP dell'alunno DSA.**

2. COMPILARE LA RELAZIONE

ATTENZIONE: LA **RELAZIONE ALUNNO DISABILE** (allegato al documento del 15 maggio) l'allegato **NON DEVE** essere affisso all'albo dell'istituto e non essere consegnato a ciascun candidato... su richiesta va fornita copia.

- 3. PER LA COMMISSIONE D'ESAME PREDISPORRE UNA BUSTA CHIUSA CON SU RIPORTATA L'INDICAZIONE: "DOCUMENTI RISERVATI" dell'alunno/a S. F.** (sull'esterno della busta non va scritto il nome per intero ma solo le iniziali) **CONTENENTE:**

- **COPIA RELAZIONE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO;**
- **COPIA PEI (anno in corso) con allegato il PROGRAMMA SVOLTO;**
- **SUGGERIMENTO DI PROVE (tre per ogni tipologia) PREDISPOSTE ALLA VALUTAZIONE DELL'ESAME;**
- **TABELLE DI VALUTAZIONE (utilizzate dal PEI).**

4. RIEPILOGO SUL TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

CHE COSA FARE	CHI FA
- Acquisizione della documentazione/certificazione - Inserimento nel fascicolo personale dell'alunno - Comunicazione al referente dell'istituto. - Consegna copia diagnosi/certificazione al coordinatore di classe	- Ufficio di segreteria area alunni BES
- Illustrazione diagnosi/certificazione DVA/DSA al coordinatore di classe	- Insegnante di Sostegno
- Informazioni circa protocolli e disposizioni normative vigenti - Indicazioni di base su strumenti compensativi e dispensativi PDP e strategie didattiche PEI	- Referente BES Istituto - Insegnante di Sostegno - Tutti i Docenti troveranno tutte le indicazioni operative, con altri documenti sul sito web dell'Istituto
- Stesura PDP/PEI entro il primo trimestre/quadrimestre oppure entro due mesi dal protocollo di eventuale certificazione o presa in carico del CdC. - Individuazione strumenti compensativi e dispensativi - Didattica e valutazione personalizzata	- Consigli di Classe
- Convocazione famiglia per la firma del <i>(PDP) Patto con la famiglia</i>	- Coordinatori/docenti di classe
- Consegna copia PDP firmato all'ufficio di segreteria area alunni BES e mettere al corrente il referente d'istituto della prassi effettuata.	- Coordinatori/docenti di classe